



Corso di formazione organizzato nell'ambito del Gruppo di Lavoro Risorse e Rifiuti della Rete delle Università per lo Sviluppo sostenibile

*“Il RENTRI in ambito universitario:
gestione degli aspetti normativi, tecnici e operativi”*

Il 17 maggio 2024, 9.30-16.30

IL CORSO IN PILLOLE

Nuovi soggetti che si interfacciano con il sistema operativo del RENTRI (D.M. 59/23)

DENOMINAZIONI DEI NUOVI SOGGETTI

INDIVIDUAZIONE DEI NUOVI SOGGETTI IN AMBITO UNIVERSITARIO

- 1. OPERATORE** SOGGETTO ISCRITTO AL RENTRI (Ateneo)
SOGGETTO FISICO CHE OPERA SUL RENTRI MEDIANTE IDENTITA' DIGITALE PER ISCRIVERE L'ATENEO E NOMINARE GLI INCARICATI (RAPPRESENTANTE DELL'OPERATORE = LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ATENEO COME PRODUTTORE)
- 2. UTENTE**
- 3. INCARICATO** SOGGETTO CHE OPERA SUL RENTRI MEDIANTE IDENTITA' DIGITALE PER CONTO DELL'OPERATORE (identificabile nel responsabile della Struttura Organizzativa a cui è riconducibile il singolo sito di produzione)
- 4. SUB-INCARICATO** SOGGETTO ABILITATO DALL'INCARICATO AD OPERARE SUL RENTRI MEDIANTE IDENTITA' DIGITALE (identificabile nel personale tecnico/amministrativo che gestisce materialmente i rifiuti presso i singoli siti di produzione)

Cosa cambia in termini di responsabilità individuali con il nuovo sistema di tracciabilità RENTRI?

Cosa cambia

- ▶ Nessuna modifica sostanziale alle responsabilità già attribuite ai soggetti cui è demandata la gestione documentale di FIR e Registri C/S (ex Delegati Sistri)
- ▶ Chiara identificazione dei nuovi soggetti che operano sul RENTRI
- ▶ Cronologia puntuale delle operazioni documentali in digitale
- ▶ Impiego dell'identità digitale (individuazione della persona fisica che ha inserito l'annotazione o la rettifica)

Possibili azioni da mettere in campo

- ▶ Strutturazione di una procedura formale di gestione documentale dei rifiuti
- ▶ Nomina formale dei nuovi soggetti abilitati ad operare sul sistema RENTRI
- ▶ Formazione continua di tutti i soggetti coinvolti nella gestione documentale
- ▶ Attivazione di polizze assicurative «per colpa lieve» a tutela del personale incaricato

Peso stimato in partenza e peso a destino

NOVITA'

- Non prevista la stima del volume (in alternativa al peso)
- Prevista l'operazione di RETTIFICA dei movimenti
- Nel caso in cui il peso stimato sia diverso da quello a destino deve essere effettuata l'operazione di rettifica sia per il carico che per lo scarico

La formazione del soggetto INCARICATO ad operare sul RENTRI dovrebbe prevedere anche gli aspetti ADR?

**Sì, al fine di consentire all'incaricato di verificare la corretta connotazione del rifiuto, sia per quanto riguarda l'etichettatura dei colli, sia per quanto riguarda la corretta compilazione del FIR (campi riservati ai dati ADR).
Resta inteso che le modalità di immissione al trasporto in regime di ADR vanno definite da un Consulente ADR**


Più edifici funzionalmente collegati, anche se hanno numeri civici diversi, sono da considerare come unità locali distinte?

Stante la definizione del D.M. 59/2023 di «unità locale»: *una sede operativa, quale, ad esempio, un laboratorio, un'officina, uno stabilimento, un negozio, oppure una sede amministrativa o gestionale, quale, ad esempio, un ufficio, un magazzino, un deposito, ubicata in luogo coincidente con la sede legale o diverso da quello della sede legale, nella quale l'operatore esercita stabilmente una o più attività economiche e dove sono realizzate le attività da cui deriva l'obbligo di iscrizione, ovvero per le quali l'operatore procede volontariamente all'iscrizione;...*

- Più edifici funzionalmente collegati possono essere considerati come un'unica unità locale, a condizione che l'immissione al trasporto del rifiuto dai singoli civici sia realizzabile attraverso un unico accesso stradale
- Va tenuto conto del fatto che il deposito temporaneo a servizio dell'unità locale a cui fanno capo i distinti civici dovrà essere unico (→ andranno considerati i limiti massimi di stoccaggio consentiti)
- Il registro C/S è unico per l'unità locale; può essere reso accessibile a più soggetti INCARICATI (ad es. un incaricato per ciascun civico)

Le unità locali che producono rifiuti saltuariamente potranno essere iscritte in un secondo momento prossimo alla produzione di rifiuti?

E le stesse potranno essere cancellate dal RENTRI per essere iscritte nuovamente in seguito?



Sì, il RENTRI è concepito come sistema flessibile rispetto all'inserimento o alla cancellazione delle unità locali, a condizione che l'OPERATORE assolvà al pagamento dei diritti di segreteria e del contributo annuale con riferimento all'anno solare in cui si generano rifiuti. Nel caso in cui si opti per la cancellazione dell'unità locale, occorre provvedere entro la fine dell'anno solare.

Relativamente ai rifiuti prodotti dalle ditte di manutenzione, quale è il riferimento normativo che le obbliga a gestire i propri rifiuti? (1)

Art. 183 del DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152

(Definizioni)

f) "produttore di rifiuti": il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore)

Tali rifiuti non possono essere accettati in consegna dal manutentore in quanto prodotti dalla ditta di manutenzione nell'ambito delle proprie attività.

Un eventuale stoccaggio o avvio al trattamento di rifiuti prodotti da terzi da parte dell'ente si potrebbe configurare come gestione non autorizzata.

Per una maggiore garanzia l'obbligo di smaltimento da parte del manutentore può essere esplicitato nel contratto.

Relativamente ai rifiuti prodotti dalle ditte di manutenzione, quale è il riferimento normativo che le obbliga a gestire i propri rifiuti? (2)

Corte di Cassazione sentenza n. 11029 del 16 marzo 2015:

“L'appaltatore, in ragione della natura del rapporto contrattuale, che lo vincola al compimento di un'opera o alla prestazione di un servizio con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio è, di regola, il produttore del rifiuti; su di lui gravano i relativi oneri, pur potendosi verificare casi in cui, per la particolarità dell'obbligazione assunta o per la condotta del committente, concretatasi in ingerenza o controllo diretto sull'attività dell'appaltatore, detti oneri si estendono anche a tale ultimo soggetto”.

Corte di Cassazione sentenza n. 847 del 13 gennaio 2020:

“Si constata, innanzitutto, l'assenza di una fonte legale o contrattuale che preveda espressamente un dovere del committente di garantire il rispetto della norma in materia rifiuti da parte di colui che materialmente li origina (appaltatore). Tuttavia, il committente è personalmente responsabile qualora abbia concorso, a vario titolo, nell'illecita gestione dei rifiuti.

Si ringraziano per i contributi:

Fabiana Fini e Daria Prandstraller - Alma Mater Studiorum - Università di Bologna:

Lucia Pampanella - Università degli Studi di Perugia

Luisa Chiasserini e Michela Mozzillo - Università degli Studi di Siena

Mara Chilosi - Avvocato cassazionista del Foro di Milano, esperta di diritto dell'ambiente

Paolo Pipere - Esperto di Diritto dell'Ambiente e Gestione Ambientale d'Impresa